

I.I.S. "L. EINAUDI"-LAMEZIA T.
Prot. 0000548 del 22/01/2026
VI (Entrata)

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE DEGLI
ALIMENTI (PACCHETTO IGIENE)**

CIG: B938C2F93C

TRA

Il Polo Tecnico- Professionale "Luigi Einaudi", C.F. 92044910799 sito in via Leonardo da Vinci a Lamezia Terme (CZ) in seguito, denominato "Istituzione scolastica", per la quale interviene il Dirigente Scolastico Anna Primavera domiciliata per la sua carica presso il suddetto istituto

E

L'Azienda ESI SUD – Partita IVA 02493390799 – con sede legale in Via Lucrezia Della Valle n.84 – 88100 Catanzaro per la quale interviene Rita Maria Veraldi nata a Catanzaro il 17/06/1961- C.F. VRLRM61H57C352B in qualità di Rappresentante Legale

PREMESSO

- Che il Dirigente Scolastico, con determina dirigenziale prot.n.10892 del 24/11/2025, dava avvio alla procedura di acquisizione dei servizi relativi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene degli alimenti (pacchetto igiene);
- Che con determina di affidamento diretto prot.n.10893 del 24/11/2025 il Dirigente scolastico provvedeva ad affidare il servizio in oggetto all'operatore ESI SUD, con sede legale in Catanzaro alla via Lucrezia Della Valle n.84;

VISTO

- L'esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico - Professionali dell'operatore economico aggiudicatario;



**POLO TECNICO-PROFESSIONALE
"LUIGI EINAUDI"**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse

- a. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Oggetto del contratto e vincoli

Oggetto del presente contratto è l'affidamento diretto dei servizi relativi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene degli alimenti (pacchetto igiene) per l'a.s. 2025/2026. Il presente contratto vincola l'Affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.

Art.3 - Prestazioni

Le prestazioni richieste all'Affidatario sono specificamente di seguito riportate:

- **Consulenza HACCP Contratti, periodica;**
- **Visita clienti:** n.3 visite di monitoraggio in azienda, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure di sanificazione su strutture e strumentazione, nonché il corretto comportamento igienico del personale durante la lavorazione;
- **Tamponi ambientali:** n.12 tamponi ambientali per verificare l'efficacia delle modalità di sanificazione su attrezzature, strumentazioni e personale, con determinazione di uno fra i parametri microbiologici di seguito indicati
 - a) Conta di microorganismi a 30° (ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833-1:2013)
 - b) Conta di Coliformi Totali (ISO 18593:2018+ISO 4832:2006)
 - c) Conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo (ISO 18593:2018+ISO 16649 - 2:2001
 - d) Muffe e lieviti (150 18593:2018+ISO 21527-1:2008In riferimento a quanto riportato nel Manuale di Autocontrollo
- **Campionamento prodotti con le seguenti determinazioni: N.2**
 - a) Conta di microorganismi a 30° UNI EN ISO 4833-1:2022
 - b) Conta di stafilococchi coagulasi positivo UNI EN ISO 6888-1:2021
 - c) Conta di Escherichia coli ISO 16649-2:20001
- **Analisi acqua microbiologica con le seguenti determinazioni:N.1**
 - a) Conta di batteri coliformi ISO 9308-1:2014/AMD: 1:2016
 - b) Conta di Escherichia coli ISO 9308-1:2014/AMD: 1:2016
 - c) Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003
- **Analisi per rischio Legionella**

La campionatura e le analisi devono riguardare esclusivamente la parte idrica delle cucine, circuito freddo e caldo in numero 4 punti (uscita caldo/freddo in prossimità delle cucine, nel punto più vicino e più lontano), la stessa deve essere effettuata anticipatamente nel mese di dicembre 2025

- **Formazione degli studenti e del personale scolastico :**

n 2 sessioni della durata di n. 4 ore ciascuna

Art.4 - Obblighi dell'esecutore del contratto e modalità di espletamento dell'incarico

- a) L' affidatario si obbliga a svolgere le attività con la diligenza del mandatario declinando ogni responsabilità diretta e indiretta nel caso in cui l' istituto scolastico non segua le prescrizioni indicate e non ottemperi agli adeguamenti normativi e gestionali nei termini e nel rispetto delle modalità indicate negli elaborati forniti..
- b) L' affidatario si impegna a conservare la documentazione contrattuale e le registrazioni relative alle analisi per 48 mesi dalla data di conclusione del contratto. Il campione oggetto di analisi viene conservato fino all' approvazione del rapporto di prova, salvo richiesta diversa del Committente;
- c) L' affidatario effettua le analisi presso il proprio laboratorio; in caso di analisi non eseguibili nel suddetto laboratorio, il fornitore può avvalersi di strutture pubbliche o private che soddisfino criteri di competenza ed economicità;
- d) La consegna dei Rapporti di prova, nel caso di risultati conformi, avverrà entro la fine del trimestre successivo a quello in cui sono stati effettuati i prelievi, in caso di risultati non conformi, il Rapporto di prova potrà essere trasmesso/consegnato al cliente entro massimo 7-10 giorni (per le analisi della Legionella) dalla ricezione. La consegna dei Rapporti può avvenire a mano, o via pec/ mail;
- e) Nel caso di richiesta di dichiarazione di conformità ad un requisito, in mancanza di norme, regolamenti o specifiche dell' istituto scolastico, nel caso in cui, considerando l' incertezza, non sia inequivocabile la conformità del risultato, l' affidatario emetterà eventuali giudizi di conformità basati sui risultati della prova, non tenendo conto dell' incertezza di misura ma attraverso il confronto diretto del risultato ottenuto con il valore di riferimento;
- f) In caso di alterazione del campione, l' affidatario declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento, nel caso in cui l' istituto scolastico chieda comunque l' esecuzione delle analisi;
- g) L' affidatario s' impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute, senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all' art. 7.
- h) L' affidatario si obbliga all' erogazione del servizio nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche, tecniche e di sicurezza, vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale;
- i) Sono a carico dell' affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l' esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l' espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.
- j) L' affidatario s' impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza,



**POLO TECNICO-PROFESSIONALE
"LUIGI EINAUDI"**

assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

- k) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa;
- l) L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto;
- m) La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art.9.

Art.5 - Obblighi dell'Istituto

L'Istituto si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'operatore economico gli spazi e la eventuale supporto logistico per le operazioni di prelievo dei campioni necessari alle analisi dettagliatamente descritte nell'art.4 e quanto necessario per lo svolgimento delle attività di formazione;
- b) Corrispondere all'Affidatario il corrispettivo di cui al successivo art.7

Art. 6 – Verifiche del servizio prestato

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 20 gg entro cui l'Affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Art. 7 – Durata del servizio, importo, rendicontazione e modalità di pagamento

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e prosegue fino al completo svolgimento delle attività previste dal presente contratto;

Il corrispettivo dovuto all'esecuzione del presente contratto viene determinato in €. 1.660 (milleseicentosessanta/00) (IVA esclusa)

Il corrispettivo verrà liquidato **entro 30 giorni di emissione** di regolare fattura elettronica emessa nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it; e della verifica con esito positivo del DURC;

Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore generale e/o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l'Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.

Per i pagamenti, per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'affidatario si impegna pertanto a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, di effettuare obbligatoriamente detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dal D.lgs.36/2023, non specificato in questa sede.

Art. 8 - Cessione del contratto

È vietato all'Affidatario cedere ad altri l'esecuzione di tutta o parte del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione, nonché per la stipula del contratto stesso:

- Violazione delle prestazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13-08-2010 n. 136;
 - Perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
 - Eventuale cessione totale o parziale del presente contratto;
 - Presenza di gravi e ripetute inadempienze;
 - Esecuzione di una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.
- a. Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'affidatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art.6 della citata legge 136/2010;
 - b. L'affidatario prende atto che l'Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio;
 - c. Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta inoltrata via pec, procederà all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
 - d. Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale fornitura del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento;

Power

**POLO TECNICO-PROFESSIONALE
"LUIGI EINAUDI"**

- e. Ove la prestazione non possa essere eseguita per causa imputabile alla scuola, l'operatore economico si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto per inadempimento del committente e, a titolo di penale, saranno dovuti i corrispettivi maturati e maturandi fino alla naturale scadenza del contratto;
- f. Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni conseguenziali.
- g. In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal successivo art.11- comma c, fermo restando il diritto dell'Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui al GDPR/2018 e da tutta la normativa in vigore in materia di riservatezza.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

- a. Ai sensi e per gli effetti del GDPR/2018 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.
- b. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
- c. Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato dall'affidatario verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, devono essere considerati riservati. In tal senso l'affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Istituto Scolastico. ;

Art. 11- Definizione delle controversie e norme di rinvio

- a. I termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Istituto Scolastico della costituzione in mora dell'Aggiudicatario.
- b. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda agli art. 2229 e seguenti del codice civile, a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023;
- c. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei pagamenti previsti dal presente contratto e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno differite al foro di Lamezia Terme.
- d. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 12 - Disposizioni finali

**POLO TECNICO-PROFESSIONALE
"LUIGI EINAUDI"**

- a. L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Istituto affidato e dall'affidatario accettato in solido
- b. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dev'essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti;
- c. Il contratto verrà registrato con spese ad esclusivo carico dell'Affidatario solo" in caso d'uso" ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 26-04-1986 n. 131.

Per il Polo Tecnico Professionale "L.Einaudi"

Il Dirigente Scolastico Anna Primavera



Per la ESI SUD

Il Legale Rappresentante Rita Maria Veraldi



